

COMUNE DI SANTO STEFANO D'AVETO

IL SINDACO

Con riferimento allo stato di emergenza sanitaria nazionale in atto;

Visti: il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"; il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"; i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo, 4 marzo e 8 marzo 2020, recanti "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"; i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 e 11 marzo 2020 recanti "Ulteriori misure per il contenimento, il contrasto e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale"; l'Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020;

Visti: le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Liguria ed in particolare l'Ordinanza n. 9 del 20 marzo 2020; il Decreto del presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 con il quale sono state dettate ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6; il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° aprile 2020 con il quale sono state prorogate fino al 13 aprile 2020 le disposizioni contenute negli atti sopra richiamati;

Tenuto conto della necessità di garantire, nel rispetto delle disposizioni contenute nei provvedimenti elencati, che gli spostamenti individuali siano limitati alle sole motivazioni indifferibili ed urgenti elencate nei provvedimenti citati;

Vista l'Ordinanza n. 16 del 3 aprile 2020 del Presidente della Giunta Regionale che: - conferma fino alle 24 del 13 aprile 2020 le disposizioni di cui ai punti 1 e 2 dell'Ordinanza n. 9 del 20 marzo 2020; - vieta lo spostamento delle persone fisiche dalla loro residenza o abituale domicilio, presso le seconde case allocate nello stesso Comune, essendo già imposto, ai sensi dell'art. 3 comma 1 del DPCM 22 marzo 2020, confermato nell'efficacia dal successivo DPCM 1 aprile 2020, il divieto di spostamento tra comuni diversi;

Considerato altresì che le autorità sanitarie nazionali e locali hanno chiarito che la diffusione del virus Covid-19 avviene principalmente attraverso i droplet prodotti dalle persone e diffuse nell'ambiente tramite l'apparato respiratorio;

AVVISA

che l'accesso agli esercizi commerciali, uffici pubblici, uffici postali, banche ed ogni altro luogo dove è previsto l'accesso generalizzato di persone, deve avvenire indossando mascherine o altri sistemi di protezione della bocca e del naso quali sciarpe, foulard e simili qualora non sia stato possibile reperirle, in modo da limitare la contaminazione dell'ambiente.

Giuseppe TASSI